

Regolamento dell'Assemblea Regionale dei Delegati del CAI Lombardia

Sigle utilizzate:

ARD = Assemblea Regionale dei Delegati

AD = Assemblea (nazionale) dei Delegati

GR = Gruppo Regionale

CDR = Comitato direttivo del Gruppo Regionale

PR = Presidente regionale

Premessa

L'assemblea regionale dei delegati non ha un proprio regolamento poiché si applica il "Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Delegati" nazionale, in quanto compatibile. Poiché il CDR del CAI Lombardia propone ora l'utilizzo di un sistema elettronico per le votazioni a scrutinio segreto e tale modalità non è ancora prevista nel regolamento nazionale, si rende indispensabile approvare una specifica normativa che lo consenta.

Art. 1

L'ARD della Lombardia è di regola convocata in presenza; il CDR potrà ricorrere alla convocazione a distanza in videoconferenza qualora si manifestassero specifiche esigenze.

Anche in caso di assemblea in presenza – oltre che nelle assemblee a distanza – sarà possibile utilizzare un sistema elettronico per le votazioni delle cariche sociali a scrutinio segreto, purché certificato e idoneo a garantire la partecipazione, l'identificazione e la segretezza del voto di tutti i delegati.

Art. 2 – Apertura dei lavori

1. Il PR o, in sua assenza, il Vice Presidente più anziano per carica, dichiara aperta l'ARD.
2. L'ARD procede, anche per acclamazione, all'elezione del presidente dell'assemblea e degli scrutatori, scelti in numero idoneo tra i soci della Sezione ospitante, ai quali competono le operazioni indicate all'art. 4, punto 7, del presente regolamento.

Art. 3 – Verifica dei poteri

1. La Commissione di verifica dei poteri è costituita dal CDR prima dell'assemblea. Ne fanno parte tre componenti scelti fra gli Associati, uno dei quali designato dal Presidente alla sezione ospitante l'Assemblea. Ha il compito di verificare la corretta individuazione e registrazione dei delegati, nonché l'attribuzione delle deleghe per mezzo della piattaforma in uso presso la Sede centrale. Verifica inoltre che il sistema attribuisca correttamente il numero di voti ai singoli delegati, comprensivi di quelli spettanti per le deleghe ricevute, così da consentire che a ogni singola espressione di voto del delegato corrisponda un numero di voti pari al proprio, più il numero di deleghe ricevute.
2. La presentazione dei delegati, il loro riconoscimento, il conferimento di deleghe, la consegna delle schede di voto avvengono utilizzando gli strumenti informativi messi a disposizione dalla Sede centrale; i delegati effettuano l'accettazione presentando il codice di riconoscimento generato dal sistema informatico.
3. Eseguita la registrazione dei delegati, la Commissione comunica per iscritto al presidente della ARD il numero totale di sezioni convocate e registrate, il numero totale di delegati convocati e registrati, il numero totale di deleghe. Il presidente ne dà comunicazione ufficiale.

Art. 4 – Votazioni

1. Il presidente dell'ARD, o un suo incaricato, illustra le modalità di voto all'inizio della riunione. Le votazioni palesi si effettuano per alzata di mano, o degli appositi cartellini indicanti il numero di voti spettanti, o per acclamazione.
2. Il voto per la elezione delle cariche sociali è gestito tramite un sistema elettronico certificato, che consente a ciascun delegato di esprimere il proprio voto, più quelli relativi alle eventuali deleghe, garantendone la segretezza.
3. Le schede elettroniche di votazione, generate dal sistema, riporteranno in ordine alfabetico i nomi di tutti i candidati. Il delegato elettore selezionerà il nominativo prescelto. La scheda riporterà inoltre uno spazio in bianco nel quale sarà eventualmente possibile indicare il nome di un socio non ufficialmente candidato.
4. L'eventuale interruzione temporanea del collegamento di uno o più delegati durante la votazione non comporta l'invalidazione della votazione stessa.
5. Le procedure di scrutinio elettronico sono informatizzate e l'esito delle votazioni è elaborato dal sistema di voto certificato. Il numero totale dei votanti è determinato dal complesso delle espressioni di voto in proprio o per delega, con esclusione di schede bianche e nulle.
6. In caso di malfunzionamento della rete, oltretutto nei casi in cui non si ricorra al voto elettorale elettronico, i delegati riceveranno il materiale cartaceo per le votazioni a scheda segreta.
7. Gli scrutatori verificano e garantiscono la correttezza delle procedure di voto e scrutinio, rilevano il risultato del voto elettronico restituito dal sistema, ed evidenziano i nominativi dei votati non preventivamente inseriti in scheda. Agli scrutatori compete inoltre – con l'obbligo di diligenza e correttezza – il controllo delle votazioni palesi in sala nonché lo spoglio delle schede cartacee eventualmente utilizzate. Agli stessi è riservata la valutazione circa la validità o l'interpretazione del voto espresso. In esito alla verifica dei voti elettronici o dello spoglio delle schede, gli scrutatori redigono e sottoscrivono un verbale con l'esito analitico della votazione e lo consegnano al presidente dell'assemblea.
8. Potranno essere predisposti computer in postazioni fisse per agevolare il voto dei delegati che avessero difficoltà nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione personali.

Art. 5

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente regolamento si intendono richiamati il "Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Delegati" (approvato dall'AD il 22 maggio 2005, in quanto compatibile e applicabile al livello regionale) e il Regolamento Generale del CAI.

Il presente regolamento resterà in vigore a tempo indeterminato, anche dopo l'emanazione di un nuovo regolamento dell'AD, per tutto ciò che non risultasse incompatibile con le norme di livello nazionale.